



Alberto Maffi

## HENRI VAN EFFENTERRE: *IN MEMORIAM*

Il 3 novembre 2007, all'età di 95 anni, ci ha lasciati un grande studioso della Grecia antica e al tempo stesso un uomo di grande personalità: Henri van Effenterre. Tralasciando anche solo di accennare alla sua cospicua produzione scientifica nel campo della storia e della archeologia greca, in questa sede prenderò in considerazione esclusivamente la sua figura di studioso di diritto greco. Non solo; ma restringerò ulteriormente il campo perché non solo lascerò da parte la sua opera maggiore in questo ambito di studi (redatta e pubblicata in collaborazione con Françoise Ruzé), cioè i due volumi di *Nomima*, a cui ho dedicato un'ampia recensione una decina d'anni fa (A. Maffi, *Droit et épigraphie dans la Grèce archaïque. À propos d'un ouvrage récent*, «RHDFE» 75 [1997], pp. 435-444), ma dei suoi numerosi articoli dedicati ad argomenti di interesse giuridico prenderò qui in considerazione soltanto i dieci contributi ai Symposia, in parte pubblicati congiuntamente alla Signora Micheline. Questa scelta, ristretta e certamente arbitraria, intende anche e soprattutto riportare la presenza così incisiva e affascinante dello studioso scomparso alla memoria di chi ha partecipato ai periodici incontri dei giurgrecisti nell'arco di più di venti anni.

Il contributo al Symposion 1977<sup>1</sup>, *Ἀνδιχάζω dans le traité Oiantheia-Chaleion* (pp. 85-97), si potrebbe definire tutto interno al «me-

---

<sup>1</sup> I dati bibliografici completi relativi ai Symposia si possono trovare nell'Appendice alla relazione di J. Mélèze-Modrzejewski, *De Rheda à Salerno – Quinze Symposia*, in E. Cantarella (hrsg.), *Symposion 2005*, Wien 2007, pp. 413-437.

stiere di epigrafista» professato da HvE con indiscussa competenza ma anche con grande originalità e intuito. Sul merito delle opinioni espresse in questo suo contributo non mi soffermo qui; rinvio soltanto alla valutazione che ne ho proposto nella terza parte dei miei *Studi di epigrafia giuridica greca* (Milano 1983, parte III, § 19).

Già a partire dal Symposium successivo (Egina, 1979) l'atteggiamento di HvE appare diverso, nel senso che egli dimostra un evidente interesse ad interagire con i giuristi presenti al Symposium, fra cui, oltre a Mélèze Modrzejewski, spiccavano i più anziani ed altrettanto autorevoli H.J. Wolff e A. Biscardi, affiancati dai più giovani Cantarella, Kränzlein, Thür ecc. Fu così che HvE (*Le droit et la langue. À propos du Code de Gortyne*, in *Symposion 1979*, Köln - Wien 1983, pp. 113-128) affrontò un testo chiave per lo studio del diritto greco, quale è il Codice di Gortina (CdG). L'interpretazione della I colonna, da lui proposta seguendo l'opinione del linguista Rosen, è stata poi abbandonata dallo stesso HvE<sup>2</sup>. Tuttavia la scelta del tema e l'ampia discussione suscitata fra i partecipanti al Symposium rivelavano la sua intenzione di essere accolto nella cerchia dei giuristi come loro interlocutore privilegiato grazie alle sue competenze di archeologo ed epigrafista. Direi che questa sua candidatura fu accolta; ma bisogna anche osservare che HvE diede un'impronta peculiare al ruolo che gli era stato attribuito. Infatti, come si poté constatare in occasione dei successivi Symposia, egli decise di interpretare, spesso con grande divertimento nostro ma certo anche suo, il ruolo del corsaro che viene a scompigliare, con le sue incursioni spregiudicate, le tranquille rotte della prudente e paludata navigazione giuridica. Tanto più che per HvE, come vedremo meglio più avanti, il diritto greco resta il regno, se non della fantasia, certo della libertà dalle pastoie teoriche e concettuali che caratterizzano il diritto romano; quindi, fra l'altro, ha il pregio di non escludere dal lavoro interpretativo i non giuristi. Un altro motivo dell'interesse a partecipare ai Symposia era dato per HvE dalla possibilità che gli offrivano di sottoporre alla discussione di un uditorio molto competente i dubbi e le perplessità che insorgevano durante i lunghi lavori preparatori alla pubblicazione di *Nomima*.

---

<sup>2</sup> Vd. *Nomima*, II, p. 47. Per una critica vd. già i miei *Studi* cit., cap. I, § 6 e cap. V, § 43, nonché M. Gagarin, *The Function of Witnesses at Gortyn*, in *Symposion 1985*, Köln - Wien 1989, pp. 29-54

Nel contributo presentato al Symposion 1982, *Préliminaires épigraphiques aux études d'histoire du droit grec* (Köln - Wien 1989, pp. 1-8), l'aspetto didattico assume un ruolo preponderante: è una vera e propria lezione di alta epigrafia quella che HvE impartisce all'uditorio. Nel Symposion 1985 HvE sottopone all'uditorio un problema storico e storiografico insieme, emblematico del suo modo di procedere anticonformista e spesso provocatorio, che investe uno dei capisaldi del pensiero del fondatore della giusgrecistica moderna in Francia: Louis Gernet. L'argomentazione di HvE si può riassumere così: Gernet vedeva emergere le istituzioni giuridiche della *polis* e il relativo apparato concettuale da un universo pregiuridico (appunto definito «*prédroit*»), che affondava le sue radici in una dimensione mitologica se non magico-religiosa. Ma se è vero, come è vero, osservava HvE, che l'organizzazione politica e amministrativa del mondo miceneo, quale traspare dalle tavolette in lineare B, rivela la presenza di molti termini che si ritroveranno poi nei documenti giuridici greci di età arcaica, ciò sembra deporre a favore di una continuità che lascia poco spazio al «*prédroit*» nel senso inteso da Gernet <sup>3</sup>.

Nel Symposion 1988 i coniugi vE presentano insieme una relazione di ampio respiro sul tema del controllo sull'ingresso degli stranieri nel territorio della *polis* (*Le contrôle des étrangers dans la cité grecque*, Köln - Wien 1990, pp. 251-259). Si tratta di un contributo di storia giuridico-amministrativa, non privo di riferimenti all'attualità, che arricchisce senza alcun dubbio gli studi di «*droit public grec*».

Nel Symposion 1990, il primo a svolgersi negli Stati Uniti, HvE svolge una breve relazione dal titolo *Criminal Law in Archaic Crete* (Köln - Weimar 1992, pp. 83-86), che intende soprattutto mettere in luce alcune caratteristiche della legislazione cretese in materia di delitti privati <sup>4</sup>. Da notare è il fatto che qui, per la prima volta, si instaura una discussione pubblica fra HvE e M. Gagarin proprio su uno dei temi prediletti da entrambi: lo studio delle leggi epigrafiche cretesi. Fra le caratteristiche della legislazione messe in evidenza da

---

<sup>3</sup> Si noti che il tema sarà ripreso alcuni anni dopo, in occasione del Symposion 1993, nella relazione di K.J. Burchfiel, *The Myth of «Prelaw» in Early Greece*, Köln - Weimar 1994, pp. 79-104, seguita dalla replica di D. Behrend, pp. 105-107. Nessuno dei due autori, però, fa riferimento al contributo di HvE.

<sup>4</sup> Le considerazioni svolte in questa relazione contribuiranno poi a costituire la parte V del vol. II di *Nomima*, che porta appunto il titolo di «*Droit pénal*».

HvE un dibattito particolarmente interessante riguarda il problema se i testi epigrafici si debbano considerare trascrizioni di norme consuetudinarie già in vigore in tutta l'isola (tesi di HvE) o debbano comunque attribuirsi formalmente e sostanzialmente a deliberazioni specifiche assunte dalle singole *poleis*, sia pure facendo riferimento a principi generali comuni (tesi di Gagarin).

Le comunicazioni presentate ai tre successivi Symposia sono firmate a quattro mani da H. e da sua moglie Micheline van Effenterre, da sempre sua preziosa collaboratrice. La prima, tenuta al Symposion 1993, e intitolata *Arbitrages homériques* (Köln - Weimar - Wien 1994, pp. 3-10), si segnala per il ritorno del più spiritoso e provocatorio HvE. I due coniugi ripropongono all'attenzione dei partecipanti al Symposion niente meno che la Scena giudiziaria dello Scudo di Achille, del cui testo offrono in appendice una godibilissima versione, attribuita al loro nipotino, in gergo giovanile francese (che sembra tratta di peso da uno scritto di R. Quenau). Nella sostanza l'apporto del loro contributo consiste nell'identificare l'*hístor* di *Il.* XVIII 501 con un testimone (o un gruppo di testimoni) per parte. A questo risultato giungono partendo dalla proposta, fatta da Idomeneo ad Aiace d'Oileo, di nominare Agamennone *hístor* con riferimento alla corsa dei carri in *Il.* XXIII 486. I vE ritengono infatti che Idomeneo e Aiace intendano scegliere Agamennone non tanto come arbitro quanto come un «testimone oculare» (cioè con una funzione analoga a quella di un giudice di linea in una partita di tennis: p. 5). Nella sua replica G. Thür critica la loro interpretazione in base a due argomenti. (1) Durante la corsa è Idomeneo, non Agamennone, a trovarsi in una posizione sopraelevata, da cui domina meglio il campo di gara; dunque se l'*hístor* fosse un giudice sportivo, questo ruolo toccherebbe a Idomeneo; (2) Agamennone sarebbe stato nominato *hístor* per un accordo fra i due litiganti, non è stato nominato dagli organizzatori della corsa. A ciò mi pare si possa obiettare che, ammesso che vi siano dei giudici di gara dislocati lungo il percorso, né Idomeneo né Agamennone sono fra questi. Ma il fatto che la proposta di nominare Agamennone giudice di gara provenga dai due contendenti (e solo ai fini di decidere la loro privata controversia) non toglie che Idomeneo intenda attribuirgli proprio il ruolo <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Quanto al ruolo che Thür attribuisce qui ad Agamennone, rinvio al mio articolo pubblicato su questo stesso numero della rivista.

del giudice di gara che certifica chi è in testa in quel momento. La critica che io rivolgerei, invece, alla tesi avanzata dai vE è un'altra. Non si può identificare Agamennone con un testimone perché, se Aiace accettasse la proposta di Idomeneo, Agamennone verrebbe nominato da entrambe le parti contendenti, il che trasformerebbe necessariamente il suo ruolo in quello di arbitro o di giudice della lite (come io effettivamente ritengo).

Il contributo dei coniugi vE al Symposium 1995, *Du nouveau sur le Code de Gortyne* (Köln - Weimar - Wien 1997, pp. 11-15), viene presentato contemporaneamente alla pubblicazione del II volume di *Nomima* (che contiene appunto testo, traduzione e commento al CdG). Abbiamo qui in particolare un tentativo di giustificare con maggiore dovizia di argomenti (rispetto al corrispondente paragrafo di *Nomima*, II 49, pp. 176-185) la proposta di leggere e di intendere le parole *Foikeus enFoikei epi koran Foikion* (col. IV 34-35) come riferite non a uno schiavo che abiti in campagna (*epi korai*), bensì a uno schiavo che si trova in città per svolgere un particolare servizio a vantaggio del padrone. I vE leggono dunque *epikorai* come una sola parola (equivalente all'attico *epikouriai*) e intendono le ll. 34-35 come riferimento a un *Foikeus* venuto ad abitare in città «pour un service» (p. 14). Gli stessi vE si rendevano conto dell'arditezza della proposta e la commentavano con parole in cui si avverte tutta la capacità di HvE di essere ironico e autoironico: «Nous n'avons pas d'illusion sur la façon dont sera accueillie notre nouvelle lecture. On ne secoue pas sans risque un arbre centenaire aux branches duquel tant de savants éminents sont accrochés ... Ils s'y cramponneront!» (p. 15).

Il contributo dei coniugi vE al Symposium 1997, *Le vocabulaire de l'appartenance dans la loi de Gortyne* (Köln - Weimar - Wien 2001, pp. 21-31), approfondisce in maniera molto più sostanziosa e costruttiva alcune tesi fondamentali già sostenute in *Nomima* (II). Si tratta di una disamina approfondita della terminologia relativa al rapporto fra persone e cose – definito appunto con il termine giuridicamente alquanto neutro di appartenenza. L'analisi viene suddivisa in tre parti: (1) «Les expressions banales de la propriété»; (2) «La disposition»; (3) «L'intervention de la cité». A proposito di atti di disposizione, i vE affermano che la formula *karteron emen*, più di una volta usata nel CdG, «implique une hiérarchie de droits», dunque la prevalenza del diritto di una persona sui diritti o pretese eventual-

mente avanzati da altre persone. Mi pare però che qui (p. 26) i vE assimilino il vero comparativo *kartonans* (= att. *kreittous*), che incontriamo soltanto in col. I 17-18 a proposito dei testimoni intervenuti nel processo a favore di chi rivendica in libertà la persona contesa, al semplice *karteron*, che invece non è un comparativo e va inteso nel senso di «avere il potere», indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una situazione di conflitto attuale o potenziale con altri eventuali aventi diritto. Rimane comunque interessante, in quanto rivelatore del modo in cui HvE si accostava al diritto greco, ciò che leggiamo nella pagina conclusiva dell'articolo (p. 30). Qui viene sottolineato come la pluralità di espressioni riferite all'appartenenza metta in luce «la congruence des mots aux nuances de la pensée, à la description des multiples approches du droit de l'«avoir» qu'offre la loi de Gortyne», senza mai rivelare l'esigenza di adeguare quella terminologia a concezioni teoriche coerenti e vincolanti. «Les anciens Crétois ... s'inspiraient de la coutume, de l'équité, du souci de la communauté, sans faire référence aux principes. Ils faisaient du droit sans le savoir!»; e, ciò nonostante, «ils faisaient confiance à la loi humaine qu'ils élaboraient». Traspare qui lo scetticismo di fondo verso la tendenza a ricercare principi dogmatici, sia pure inespressi, soggiacenti alle singole disposizioni normative; una tendenza che ha trovato naturalmente il suo massimo esponente in H.J. Wolff.

In occasione della partecipazione al suo ultimo Symposion (*Un mort parle toujours*, in *Symposion 1999*, Köln - Weimar - Wien 2003, pp. 21-26), HvE torna ancora una volta sulla Scena dello Scudo di Achille, proponendo una nuova interpretazione dell'oggetto stesso della lite che i *gerontes* sono chiamati a dirimere. Spiritoso come sempre, HvE osservava in apertura, a proposito della sua proposta interpretativa: «Je me risque à vous la soumettre, sans trop d'illusion sur sa pertinence, ni surtout sur l'accueil que vous lui réserverez!» (p. 21). Lo spunto è dato dal testo di IC IV 46B (= *Nomima* II 85), iscrizione a cui Micheline van Effenterre fa riferimento nell'autonomo contributo da lei presentato nel corso del medesimo Symposion (*Les servitudes en droit grec archaïque*, pp. 27-35: 32). In questa iscrizione viene regolato il diritto di passaggio su terreni altrui di un corteo funebre. Anche nello Scudo, secondo HvE, sarebbe appunto una controversia di questo tipo a indurre le parti a rivolgersi a un *hisor*, inteso come «un expert qui puisse «choisir le terme» du convoi, le bout du chemin, *peirar belesthai*» (p. 25). Benché l'ordine

dei lavori non prevedesse un «respondent» alla comunicazione di HvE, credo che nessuno dei partecipanti al Symposium, pur ammirando l'originalità della proposta, ne sia rimasto convinto. Eppure, nonostante la coloritura palesemente paradossale che caratterizza una simile proposta interpretativa, ci si rende conto, soprattutto rileggendola oggi, che il collegamento tentato da HvE non era una provocazione gratuita. Esso denotava la profonda conoscenza delle fonti arcaiche, sia letterarie che epigrafiche, e la fantasia creativa nel far scaturire scintille dal loro accostamento; scintille da cui poteva o meno prendere vita il fuoco dell'intuizione illuminante, ma che in ogni caso indirizzavano verso una visione globale del mondo greco arcaico, rendendo al tempo stesso consapevoli del carattere provvisorio e ipotetico della nostra comprensione della singola fonte isolata dal contesto. Credo che sia proprio questa la lezione che HvE continuerà a impartire, in particolare a noi storici del diritto: per un'ironia della sorte, che HvE avrebbe certamente apprezzato, il titolo del suo contributo al Symposium 1999 anticipa quasi profeticamente questo prezioso legato della sua eredità umana e scientifica.

